LEGAMBIENTE
LAZIO

Roma, 16 Marzo 2008

Alla c. a. Amministrazione Provinciale di Roma
Ufficio Tutela dell'Aria e dell'Energia
Responsabile del Procedimento della A.I.A. alla BASF Srl
Via Tiburtina, 691
00159 Roma

URGENTISSIMO VIA FAX E RACCOMANDATA A/R

Commissario Comune di Roma

Commissario ARPA Lazio

Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile
Area Valutazione Impatto Ambientale

URGENTISSIMO VIA FAX

Oggetto: osservazioni procedimento AIA Stabilimento di Roma BASF (ex Engelhard).

A seguito del deposito del progetto in oggetto da parte del proponente presso i competenti uffici, ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e della Delibera Giunta Regionale Lazio 1116/2005 e loro successive modifiche e integrazioni, dell'art. 15 della L. 306/2003,

premesso che

- da tempo, la nostra associazione è impegnata con i Comitati, le Associazioni locali dei cittadini ed il Circolo Legambiente di Guidonia (Rm) per la realizzazione di interventi di riqualificazione e riduzione del carico ambientale dell'area all'interno della quale è inserito lo stabilimento di Roma della BASF ex Engelhard;
- Legambiente Lazio ONLUS ha preso visione della sintesi non tecnica del progetto stesso, a seguito di formale richiesta di accesso e conseguente **lungo, farraginoso e difficoltoso iter previsto dagli uffici della Provincia di Roma (visione degli atti disponibili per l'accesso –solo lunedì e giovedì, mattina e pomeriggio- presso gli uffici della Provincia in Via Tiburtina, richiesta copia materiale, bollettino per il pagamento delle copie, firma del bollettino da parte del Dirigente, pagamento del bollettino presso la Tesoreria della Provincia in Via IV Novembre –solo di mattina-, ritiro del materiale presso la sede di Via Tiburtina);**

Viale Regina Margherita, 157 00198 ROMA – Tel. 06 85358051/ 85358077 – Fax 06 85355495
P.I. 01952071007 – C.F. 08069900580 – C.C.P. 19856004
E-mail legambientelazio@legambiente.lazio.it - Sito www.legambiente.lazio.it

rilevato che

- nella *sintesi non tecnica* del progetto in oggetto esistono carenze sostanziali riportate nelle osservazioni allegate che sono da considerarsi parte integrante della presente nota;

viste:

- le osservazioni allegate che sono da considerarsi parte integrante della presente nota, dalle quali si evince che non sussistono le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel D. Lgs. 59/2005;

si richiede:

- ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D. Lgs. 59/2005, dell'art. 15 della L. 306/2003 e dalle norme già citate che disciplinano la partecipazione al procedimento, **di negare il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per il procedimento riguardante lo stabilimento BASF (ex Engelhard) sito in Roma**.

Distinti saluti.

Lorenzo Parlati
Presidente e Legale Rappresentante
Legambiente Lazio ONLUS

LEGAMBIENTE
LAZIO

STABILIMENTO DI ROMA BASF (EX ENGELHARD)
OSSERVAZIONI DI LEGAMBIENTE LAZIO

In relazione alla "sintesi non tecnica" del progetto in oggetto, fornita dall'Ufficio Tutela dell'Aria e dell'Energia della Provincia di Roma a Legambiente Lazio ONLUS si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 59/05 in cui testualmente è detto "La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da *a)* ad *l)* del comma 1", **esistono notevoli e diverse carenze sostanziali riportate di seguito, che precludono la possibilità di presentare compiute osservazioni su significative questioni che riguardano il processo produttivo e l'impatto sull'ambiente dello stesso**. In particolare:

1. NON È POSSIBILE EVINCERE LO STATO DEL SITO DI UBICAZIONE DELL'IMPIANTO (art. 5 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 59/05)
L'impianto potrebbe essere collocato ovunque, non esiste infatti alcuna specifica del sito di ubicazione, nemmeno l'indirizzo, in palese contrasto con quanto previsto all'art. 5 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 59/05. Si dice che l'impianto opera dal 1956 e, solamente in un inciso a pag. 16 affrontando tutt'altro tema, emerge che "**il resto del territorio ha subito uno sviluppo eccezionalmente rapido, tanto che lo stabilimento, un tempo unità abbastanza isolata, si è venuto a collocare in un'area ad oggi elevata densità di traffico e attività commerciali.**" Questo è il tema centrale che va affrontato, a nostro avviso, nella procedura AIA. E' noto infatti che:

a. Nelle immediate vicinanze dell'impianto Engelhard (nel terreno confinante per la precisione) sorge da alcuni anni il nuovo centro residenziale "L'Oasi", con 210 alloggi ed un **asilo nido**, affianco del quale sorgono altri due edifici residenziali, con 120 alloggi: **numeri che portano a circa 1.000 residenti contermini all'impianto** (vedi mappa seguente).

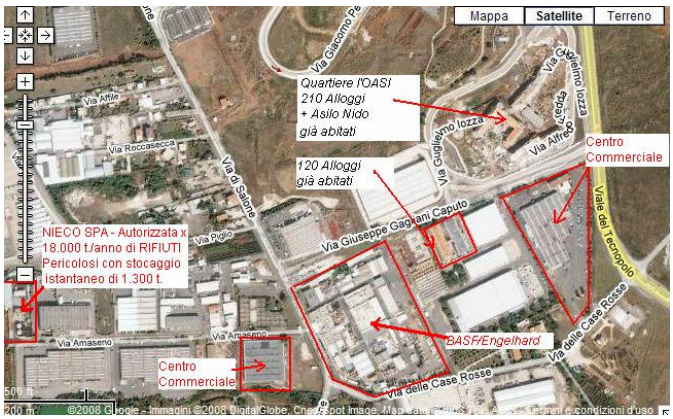

b. Nelle immediate prossimità dell'impianto sorge il quartiere di Case Rosse, a est, mentre nel raggio di 3 km dall'impianto si collocano gli abitati di La Rustica, a sud ovest, Settecamini e Setteville, a nord e Ponte di Nona a sud est. Secondo le più recenti suddivisioni toponomastiche, (fonte Comune di Roma) **nella zona di Case Rosse risiedono circa 20.000 abitanti, mentre complessivamente nelle zone di La Rustica, Settecamini, Setteville e Ponte di Nona sono circa 80.000 gli abitanti (oltre ad 1 milione di visitatori del centro commerciale Roma Est)**.

In particolare, invece, per quanto riguarda il **Programma di Riqualificazione Urbana Case Rosse** si evidenzia che il programma interviene al margine orientale del territorio comunale di Roma, in un'area già coinvolta nel processo di saldatura tra Roma e i centri urbani limitrofi. L'ambito comprende le ultime propaggini della zona industriale tiburtina, interessata da fenomeni di crisi e dismissione, e una borgata sorta abusivamente negli anni '60 e '70, già interessata da provvedimenti di recupero urbanistico. Tra di essi sono presenti vaste aree ancora libere, in parte utilizzate a fini

Viale Regina Margherita, 157 00198 ROMA – Tel. 06 85358051/ 85358077 – Fax 06 85355495
P.I. 01952071007 – C.F. 08069900580 – C.C.P. 19856004
E-mail legambientelazio@legambiente.lazio.it - Sito www.legambiente.lazio.it

agricoli e in parte a fini estrattivi. In questo settore urbano il Comune di Roma ha anche avviato due interventi strategici di rilevanza metropolitana: il Centro Agroalimentare Romano (nel Comune di Tivoli, in adiacenza alla borgata di Case Rosse) ed il Polo tecnologico-industriale (su aree non utilizzate della zona industriale) con la relativa viabilità di collegamento all'autostrada A24 (Roma - Pescara). Il programma di riqualificazione intende completare le urbanizzazioni primarie della borgata, già previste dal piano particolareggiato di recupero urbanistico approvato nel maggio 1997, ed avviare il recupero delle aree di degrado ambientale, già interessate da attività estrattive ed industriali dismesse. Gli interventi privati consistono nella realizzazione di due comprensori con funzioni miste (residenziali e non) su aree libere, ancorché residuali rispetto al sistema insediativo: su un'area già destinata all'insediamento industriale, ma mai utilizzata, è previsto un complesso di **81.798 mc, mentre su un'area precedentemente destinata all'edilizia residenziale pubblica, ma in seguito stralciata dai programmi attuativi, è previsto un complesso di 58.000 mc** (circa 40.000 mc di residenze e 18.000 mc fra centro commerciale e servizi pubblici e privati). Gli interventi pubblici verranno realizzati in parte direttamente dal comune ed in parte dagli operatori privati a scomputo del contributo straordinario, dovuto in ragione della variante urbanistica. Sarà realizzata una nuova viabilità e adeguata quella esistente, saranno completate la rete idrica e la rete fognaria delle acque nere e bianche, sarà recuperata come parco pubblico una cava dismessa. Il costo complessivo degli interventi pubblici, al netto delle opere di urbanizzazione a servizio dei nuovi insediamenti privati, è pari a circa 18 milioni di Euro ed è coperto dal finanziamento statale per circa 9,8 milioni, dal contributo straordinario degli operatori privati per circa 5,8 milioni, e per la quota residua dagli oneri di urbanizzazione ordinari.

In questo contesto, è da evidenziare peraltro che la Engelhard, nel maggio del 2006, prima di essere acquisita dall'attuale proprietaria BASF, aveva sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune di Roma in cui si afferma di "voler esaminare congiuntamente la praticabilità di un progetto urbanistico (…) che da un lato consenta un'adeguata riqualificazione dell'area (…) dall'altro possa contribuire a sostenere gli oneri connessi alla **delocalizzazione dell'attuale stabilimento**." Un'affermazione importante, che viene definita dopo aver considerato "che al tempo in cui la Engelhard ha costruito il proprio stabilimento la zona circostante era del tutto disabitata ed aveva destinazione agricola, che detta zona ha cominciato ad essere popolata soltanto negli anni '60 per effetto sia della costruzione di nuclei residenziali spontanei, che della generale espansione urbanistica della città, che **negli ultimi anni il Comune di Roma (…) ha approvato (…) la realizzazione di alcuni piani che prevedono anche la realizzazione di nuovi edifici residenziali, quali il Programma di Riqualificazione Urbana denominato Case Rosse**".

c. A meno di tre chilometri in linea d'aria ad est, si colloca **la nuova centralità del PRG di Roma Ponte di Nona/Lunghezza**, realizzata su 65 ettari di superficie complessiva, 19 dei quali destinati alla trasformazione, per un dimensionamento pari a mc 634.475, corrispondenti a **5.287 tra nuovi residenti e nuovi addetti** per le funzioni non residenziali. La Centralità ospita il Polo Commerciale Roma Est: 110.000 mq, con un ipermercato di 15.000 mq ed ulteriori 200 negozi, con una

previsione di visitatori/utenti pari a 1.000.000 di presenze all'anno (l'apertura del Polo Commerciale prima della realizzazione dell'uscita del Gra, come è noto, ha comportato il blocco totale della mobilità per tre giorni).

2. NON È POSSIBILE EVINCERE L'ENERGIA USATA O PRODOTTA DALL'IMPIANTO (art. 5 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 59/05)
Nella sintesi non tecnica più volte si parla di "flussi ausiliari (…) costituiti da energia elettrica" che non vengono mai quantificati. Questo rende anche impossibile verificare le modalità e l'efficacia di utilizzo dell'energia, che risulta essere uno dei principi generali per "determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale", come detto all'art 3, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 59/05.

3. NON È POSSIBILE EVINCERE GLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE EMISSIONI NEL SETTORE AMBIENTALE DELLE ACQUE (art. 5 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 59/05)
Risulta del tutto generica e non rilevante l'asserzione riportata nella sintesi non tecnica secondo cui "il contributo percentuale di BASF al carico inquinante totale del Fiume Aniene è trascurabile ed il deterioramento della qualità delle acque, nel tratto in cui è presente lo scarico BASF, non può essere attribuito ad un significativo apporto di BASF stessa". Nella parte riguardante gli "effluenti liquidi" dell'impianto non vengono peraltro resi noti, né dal punto di vista quantitativo né dal punto di vista qualitativo, quali siano gli effluenti che si vanno ad immettere nel Fiume Aniene. Dall'analisi dello schema a blocchi SB12, emerge, per sommi capi, che sarebbero ben 237.400 metri cubi all'anno quelli provenienti dallo scarico parziale AI3, a valle dell'impianto di neutralizzazione, a cui si aggiungono 10.000 metri cubi all'anno provenienti dallo scarico parziale AD1, a valle di un trattamento di clorazione, 8.000 metri cubi all'anno provenienti dal troppo pieno e scarico dell'impianto di raffreddamento, e 39.800 metri cubi di acque meteoriche all'anno provenienti dal piazzale e dai tetti. Non si evince quali siano nel dettaglio i processi di neutralizzazione e di clorazione suddetti, né quali siano i meccanismi di controllo delle acque a valle dei processi. Preoccupa, allo stesso tempo, che le acque meteoriche del piazzale, ove vengono depositati, ad esempio, i catalizzatori esausti bruciati "entro 15 giorni dal ricevimento", rifiuti pericolosi, contenenti prodotti organici e clorurati, non vedano alcun trattamento prima di essere immesse nel Fiume Aniene. Un fatto particolarmente rilevante, viste anche le Determinazioni Dirigenziali n. 250/99 e n. 427/2003 della Provincia di Roma che diffidano la Società per superamento dei limiti nelle acque.

Va peraltro detto, che sulla base dei dati contenuti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA), recentemente approvato dalla Regione Lazio, emerge che **l'Aniene proprio nel tratto Lunghezza / Ponte Mammolo / Ponte Salario vede peggiorare la qualità delle acque che va a classificarsi come "scadente" (classe 4) per lo stato di qualità ambientale** valutato con l'indice SECA[1],

[1] La condizione del fiume Aniene è stata valutata attraverso l'analisi di un triennio completo di dati 2001/2003 con un parametro piuttosto innovativo dettato dal Dlgs. 152/99 che si sta iniziando ad applicare, che misura lo Stato di Qualità Ambientale dei Corsi d'Acqua (SECA), incrociando i dati dell'Indice Biotico Esteso (IBE), che fornisce una valutazione sintetica della qualità biologica di un corso d'acqua basata sia sulla ricchezza dei taxa di macroinvertebrati bentonici che sulla loro diversa sensibilità all'inquinamento, e del Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) indicati nei parametri chimico-fisici di base. Parametri tutti espressi secondo una classe di qualità che va da 1 a 5, dove 1 esprime la qualità migliore e 5 la peggiore.

mentre la situazione risulta essere buona (2) per lo stato di qualità ambientale (SECA) sia nella stazione di Subiaco (località San Francesco) che in quella di Anticoli Corrado (località Fonte). Un fatto che richiederebbe una particolare e maggiore attenzione nell'analisi dell'impatto ambientale dello scarico BASF.

4. NON È POSSIBILE EVINCERE SE LA TECNICA IN USO PER PREVENIRE O RIDURRE LE EMISSIONI DALL'IMPIANTO SIA LA MIGLIORE DISPONIBILE (art. 5 comma 1, lettera f) del D. Lgs. 59/05)

Nella sintesi non tecnica vengono enunciate le modalità di trattamento e abbattimento delle emissioni gassose, senza però mai quantificare le emissioni stesse e senza specificare come tali misure di abbattimento siano state definite. Questo rende impossibile verificare se siano state prese "applicando in particolare le migliori tecniche disponibili", che risulta essere uno dei principi generali per "determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale", come detto all'art 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 59/05. In particolare non risulta possibile comprendere né tanto meno quantificare "i benefici ottenibili in termini di riduzione delle emissioni", né sembra sia stata presa in considerazione la possibilità di prevedere interventi "al fine di adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili", come esplicitamente richiesto al punto 8 della Delibera della Giunta Regionale del Lazio 1116/2005, che individua l'autorità competente come richiesto dall'art. 2 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 59/05. Un fatto particolarmente significativo, visto che all'art. 1, comma 1, del D. Lgs 59/05 si individua come oggetto del Decreto stesso proprio "la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività".

5. NON È POSSIBILE EVINCERE LE MISURE DI PREVENZIONE E DI RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'IMPIANTO (art. 5 comma 1, lettera g) del D. Lgs. 59/05)

Nella sintesi non tecnica non si parla di rifiuti prodotti né tanto meno di interventi per la prevenzione della produzione di rifiuti o di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto. Questo rende impossibile verificare se siano previste misure in questa direzione, che pure risultano, invece, essere uno dei principi generali per "determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale", come detto all'art 3, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 59/05.

6. NON È POSSIBILE EVINCERE LE EVENTUALI PRINCIPALI ALTERNATIVE PRESE IN ESAME DAL GESTORE (art. 5 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 59/05)

Come detto al precedente punto 4, non viene evidenziato nella sintesi non tecnica in alcun modo se siano state prese in considerazione le migliori tecniche disponibili, ma allo stesso tempo non è assolutamente possibile comprendere se siano state valutate alternative in relazione all'adeguamento del funzionamento degli impianti alle disposizioni del Decreto 59/05, visto che non vengono minimamente presentate, in palese contrasto con quanto previsto all'art. 5 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 59/05.

7. NON È POSSIBILE VALUTARE SE SIANO PREVISTE MISURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'IMPIANTO E PER EVITARE RISCHI DI INQUINAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'. (art. 5 comma 1, lettera j) del D. Lgs. 59/05)

All'art. 5 comma 1, lettera j) del D. Lgs. 59/05 viene specificato che nella domanda ai fini del rilascio dell'AIA si "deve comunque descrivere" le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art. 3 del medesimo Decreto. In particolare, è da evidenziare che nella sintesi non tecnica non si affrontano in alcun modo né le questioni relative alle "misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze" né le misure previste per evitare "qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività". Entrambe le questioni sono dirimenti: la prima, visti i diversi casi di incidente riportati dalla stampa locale (febbraio 1999, rottura serbatoio cloro; aprile 2000, incendio; febbraio 2004, esplosione forno) e l'inserimento dell'impianto tra quelli a "rischio di incidente rilevante", ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 334/99 (poi abrogato dal D.Lgs. n. 238/05); la seconda, visto il già citato protocollo di intesa firmato con il Comune di Roma, che potrebbe portare ad una delocalizzazione dell'impianto. Questo rende impossibile verificare le misure suddette, che risultano essere uno dei principi generali per "determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale", come detto all'art 3, comma 1, lettere e) ed f) del D. Lgs. 59/05.

8. NON È POSSIBILE EVINCERE SE NELLA VALUTAZIONE DELE EMISSIONI AMBIENTALI SIANO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I VALORI RIFERITI ALLA CAPACITA' PRODUTTIVA POTENZIALE DELL'IMPIANTO (punto 2, Delibera della Giunta Regionale del Lazio 1116/2005)

Nella sintesi non tecnica più volte si fa riferimento alla "capacità produttiva dell'impianto" per definire le emissioni dei diversi cicli produttivi dell'impianto, piuttosto che alla "capacità potenziale dell'impianto". Una scelta palesemente in contrasto con quanto previsto al punto 2 della Delibera della Giunta Regionale del Lazio 1116/2005 che chiarisce che "questi valori devono essere riferiti alla capacità produttiva potenziale dell'impianto e non al grado di utilizzo dell'attività medesima", che determina, a nostro avviso, una grave indeterminazione rispetto alla valutazione delle emissioni stesse.

9. NON È POSSIBILE EVINCERE LE EMISSIONI ACUSTICHE E GLI EFFETTI SULL'AMBIENTE CHE NE DERIVANO (art. 5 comma 1, lettere c) ed e) del D. Lgs. 59/05)

Risulta del tutto generica e non rilevante l'asserzione riportata nella sintesi non tecnica secondo cui sul fronte delle emissioni acustiche "i limiti di immissione risultano ovunque rispettati". Non è, infatti, comprensibile né quantificato in alcun modo quali siano le emissioni acustiche dei diversi settori di produzione dello stabilimento, né se siano state prese in considerazione tecniche migliorative o valutate soluzioni alternative.

Inoltre nel merito Legambiente Lazio ONLUS esprime le seguenti ulteriori osservazioni:

A. LE EMISSIONI ATMOSFERICHE DELL'IMPIANTO NON VENGONO VALUTATE IN RELAZIONE ALL'ALLARME INQUINAMENTO NELL'AREA.

Nel valutare le emissioni atmosferiche non si fa alcun riferimento nella sintesi non tecnica alla situazione di grave inquinamento in cui si colloca l'impianto. Le due centraline di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ARPA Lazio più vicine all'impianto risultano essere quella di Roma Tiburtina e quella di Guidonia (Rm). Per avere un quadro immediato della situazione, basta considerare i dati dell'ultimo giorno dell'anno 2007 delle suddette centraline: è proprio la centralina ***Tiburtina***, insieme a *Corso Francia*, ad avere il più elevato numero di superamenti dei limiti di legge per le polveri sottili con ben **116** superamenti rilevati nel corso dell'anno (35 è il numero massimo consentito dalla legge per avvicinarsi nel tempo all'obiettivo finale della Direttiva Europea), mentre per la centralina di ***Guidonia*** sono **54** i superamenti registrati nel corso dell'anno, con un'evidente ruolo delle attività produttive ed industriali tra le principali sorgenti di emissioni, come evidenziato in uno studio realizzato proprio dall'Amministrazione Provinciale di Roma, in cui risulta che i valori più elevati si registrano nelle ore notturne. Anche il **nuovo anno 2008** non inizia sotto buoni auspici, infatti al 10 Marzo (70 giorni dall'inizio dell'anno) la situazione è già preoccupante, essendo **32 i superamenti rilevati nella centralina Tiburtina e 21 i superamenti rilevati nella centralina Guidonia**. In tal senso non risultano per nulla rassicuranti le evidenze riscontrate nello studio ASL RM/B, ISS e ISPEL da cui emerge una "significativa presenza di PM10 e di benzene riconducibile alla presenza dei camini dello stabilimento."

B. CONSUMI DI ACQUA

Anche per quanto riguarda l'impatto connesso all'uso di acqua, non si evincono dalla sintesi non tecnica del progetto i consumi industriali d'acqua, che si descrive essere prelevata da 4 pozzi ubicati nell'area dello stabilimento.